

INDICAZIONI REGIONALI PER L'OFFERTA FORMATIVA

della

REGIONE LOMBARDIA

INDICE

PARTE PRIMA - II SISTEMA UNITARIO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA REGIONE LOMBARDIA

I – IL SISTEMA

1. configurazione e articolazione del sistema
2. natura dell'offerta ordinamentale e non ordinamentale
3. alternanza scuola lavoro e apprendistato
4. il sistema di certificazione

II – L'OFFERTA ORDINAMENTALE

1. la morfologia
 - 1.1. articolazione
 - 1.2. percorsi e certificazioni
2. la dimensione professionalizzante
 - 2.1. il "Repertorio dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale"
 - 2.2. Manutenzione del repertorio

PARTE SECONDA - INDICAZIONI REGIONALI DELL'OFFERTA FORMATIVA DI SECONDO CICLO

I – STANDARD FORMATIVI MINIMI

1. progettazione e predisposizione dell'offerta formativa
 - 1.1. Standard Formativi e Standard Formativi Minimi
 - 1.2. Obiettivi Generali di Apprendimento
 - 1.3. Obiettivi Specifici di Apprendimento
 - 1.4. Standard Formativi Minimi relativi ai Livelli essenziali dell'offerta, dell'orario minimo annuale e dell'articolazione dei percorsi formativi
2. requisiti minimi della progettazione formativa
3. valutazione
 - 3.1. valutazione interna
 - 3.2. portfolio delle competenze personali

II - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E APPRENDISTATO

1. alternanza scuola lavoro
 - 1.1. stage e tirocinio
 - 1.2. bottega scuola

- 1.3. profili formativi e requisiti minimi
 - 1.3.1. obiettivi e progettazione
 - 1.3.2. durata
 - 1.3.3. criteri generali per le convenzioni e i progetti formativi
 - 1.3.4. funzione tutoriale e requisiti dei soggetti ospitanti
 - 1.3.5. valutazione e certificazione delle competenze
- 2. apprendistato in DDIF
 - 2.1. profili formativi e requisiti minimi
 - 2.1.1. profili formativi
 - 2.1.2. progettazione e piani formativi personalizzati
 - 2.1.3. requisiti minimi del tutor formativo aziendale
 - 2.1.4. valutazione e certificazione

III - CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE E RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI

- 1. la certificazione nei percorsi formativi
 - 1.1. certificazioni intermedie di competenza
 - 1.1.1. processo e documenti certificativi
 - 1.1.2. funzioni e risorse professionali
 - 1.2. esami e certificazioni finali
- 2. riconoscimento dei crediti formativi
 - 2.1. commissioni
 - 2.2. requisiti minimi di processo e professionali
 - 2.3. riconoscimento
 - 2.4. intese e criteri condivisi
 - 2.5. persone extra-DDIF

PARTE PRIMA

IL SISTEMA UNITARIO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA REGIONE LOMBARDIA

I - IL SISTEMA

1. configurazione e articolazione

Il sistema di Istruzione e formazione professionale (IFP) regionale si articola nei due ambiti:

1. di offerta formativa "ordinamentale" di secondo ciclo, relativa al diritto dovere di istruzione e formazione (DDIF) e valida per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione (OI), e di formazione superiore terziaria;
2. di percorsi successivi al DDIF, a carattere "non ordinamentale", riconducibili alla specializzazione professionale, alla formazione continua, permanente ed abilitante.

L'utilizzo del termine "ordinamentale" è limitato al contesto ed ai fini dell'applicazione delle presenti Indicazioni. Esso è rivolto a caratterizzare in modo particolare l'ambito dei percorsi in diritto dovere e di formazione superiore, disciplinato da un *complesso di disposizioni regolamentari più particolare e specifico* rispetto a quello dell'ambito della formazione continua e permanente, a partire dagli stessi standard formativi di apprendimento ed dalla necessità di ordinarne la tipologia di offerta in modo stabile e certo, coerentemente alle sue stesse finalità.

L'offerta formativa di IFP è erogata, sul territorio regionale, sia dalle *Istituzioni formative*, che dalle *Istituzioni scolastiche e paritarie*.

2. Natura dell'offerta ordinamentale e non ordinamentale

I percorsi ordinamentali di IFP in DDIF e di Formazione Superiore, in una dimensione di *pari dignità* rispetto a quelli del sistema di istruzione, assicurano livelli di formazione e di preparazione culturale di carattere superiore e terziario, la certificazione delle competenze ed il riconoscimento dei crediti formativi. Tali percorsi comprendono adeguati interventi di orientamento, azioni formative di contrasto al fenomeno della dispersione, Laboratori di approfondimento, recupero e sviluppo degli apprendimenti (LARSA), anche ai fini del passaggio tra i percorsi dei due sistemi di Istruzione e di IFP.

In particolare i percorsi in DDIF, data la *specificità connotazione educativa*, finalizzata a garantire i diritti civili e sociali fondamentali del cittadino, assicurano e garantiscono l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, il raggiungimento di un comune Profilo Educativo Culturale e Professionale (PECUP) all'intero sistema educativo nell'ambito del secondo ciclo, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazione (LEP) definiti dallo Stato e degli standard formativi minimi formulati a livello nazionale e regionale.

I percorsi non ordinamentali si connotano per una più specifica *finalizzazione allo sviluppo professionale* delle persone ed assicurano livelli di formazione atti a favorire l'inserimento, la permanenza e il reingresso nel

mondo del lavoro; posseggono in tal senso caratteri di più accentuata flessibilità, anche relativamente alla tipologia, alle forme di erogazione ed alle relative disposizioni regolamentari.

Tutti i percorsi del sistema di IFP, sia di carattere ordinamentale che non ordinamentale, assumono l'ottica della centralità della formazione della persona, attraverso la valorizzazione e lo sviluppo di tutte le sue potenzialità, in una prospettiva di *istruzione e formazione lungo tutto l'arco della vita*.

3. Alternanza scuola lavoro e apprendistato

L'alternanza si configura come una *strategia-metodologia* formativa attraverso cui si realizza un percorso formativo coerente e compiuto avente al centro la persona, nel quale si integrano reciprocamente attività formative di aula, di laboratorio ed esperienze di lavoro svolte nella concreta realtà di impresa, valorizzando l'esperienza lavorativa come mezzo per favorire lo sviluppo personale, sociale e professionale dei giovani.

L'alternanza ha una valenza sia educativa che professionalizzante. Ne costituiscono elementi imprescindibili e qualificanti il carattere formativo del percorso finalizzato alla crescita della persona, la centratura sugli apprendimenti reali e lo sviluppo delle competenze, acquisiti sia in un ambiente formale e di aula, sia sul lavoro, la capacità di ricomposizione e di integrazione tra l'apprendimento *off the job* e *on the job*.

L'alternanza non è una modalità formativa a cui si accede per scelta residuale, ma risponde ai bisogni individuali di formazione e ai diversi stili cognitivi; essa rappresenta una metodologia didattica innovativa, che valorizza l'aspetto formativo dell'esperienza e che si configura nei termini di ulteriore modalità di acquisizione delle conoscenze e competenze rispetto a quelle previste dai percorsi tradizionali.

L'alternanza così intesa comprende diverse forme e modalità, corrispondenti anche al diverso peso che l'esperienza in ambito lavorativo assume in relazione all'ambito di studio formale.

Le diverse forme di alternanza possono essere fondamentalmente ricondotte alle seguenti:

- **stage**: attività prevalentemente di osservazione all'interno di una realtà lavorativa reale. La sua finalità è di integrare quanto osservato in azienda e quanto appreso in aula per consolidare il bagaglio formativo degli studenti;
- **tirocini formativo**: si concretizza attraverso l'interazione pratica in una realtà lavorativa; si differenzia dallo stage in quanto non prevale l'osservazione del lavoro, ma la sua realizzazione pratica, attraverso la supervisione di un tutor aziendale. In tale fattispecie è ricompreso il tirocinio formativo estivo di cui all'art. 60 del D.lgs 276/2003;
- **scuola bottega**: consiste in un processo formativo realizzato attraverso un'interazione tra istruzione pratica e teorica presso il laboratorio del maestro-artigiano.

L'alternanza scuola lavoro, nelle sue diverse forme, è utilizzabile in tutte le esperienze formative per gli allievi dei percorsi del sistema di IFP, nel rispetto della normativa vigente.

L'apprendistato è un istituto contrattuale di lavoro a *carattere formativo*, che oltre ad avere le caratteristiche di un rapporto di lavoro, offre l'opportunità di *conseguire una certificazione e qualificazione professionale*. Disciplinato dagli articoli 48, 49 e 50 del D.Lgs. 276/03, si articola in apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione, apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale, apprendistato in alta formazione.

4. il sistema di certificazione

In una dimensione europea di mobilità delle persone, per facilitare la spendibilità delle acquisizioni realizzate in ogni contesto ed al fine di aumentare la trasparenza e la leggibilità dei documenti certificativi, la Regione adotta *standard* e *strumenti* finalizzati a certificare e rendere visibili le competenze acquisite, nonché a riconoscerne il valore di credito formativo. In particolare:

- a) Standard formativi e professionali, procedurali e di descrizione delle competenze;

- b) linee guida per la descrizione e certificazione delle competenze e per il riconoscimento dei crediti per l'ambito formale di acquisizione;
- c) linee guida di descrizione e certificazione delle competenze per gli ambiti non formale ed informale di acquisizione;
- d) requisiti minimi relativi alle Istituzioni ed ai soggetti preposti all'erogazione dei percorsi ed ai processi di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi (accreditamento; risorse umane e professionali).

II - L'OFFERTA ORDINAMENTALE

1. la morfologia

1.1. articolazione

Il sistema di IFP comprende percorsi a carattere ordinamentale che realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono certificazioni e qualificazioni professionali di differente livello.

Tale offerta formativa è unitaria, graduale, continua e nel contempo flessibile e pluralistica; si sviluppa in percorsi triennali che si concludono con il rilascio di un certificato di qualifica, in un percorso di quarto anno successivo al triennio e in un livello di formazione superiore terziaria, con percorsi di durata annuale, biennale o triennale, ulteriori al quarto anno - che si concludono con il rilascio di certificati di diploma. L'offerta di IFP prevede altresì progetti specifici, nonché percorsi modulari e personalizzati di diversa durata e articolazione rispetto a quelli strutturati, progettati in rapporto a determinate esigenze e stili di apprendimento dei soggetti, non direttamente finalizzati al rilascio delle certificazioni finali, bensì al successo formativo ed al recupero e al contenimento del fenomeno della dispersione.

Si tratta di una logica di filiera, che disegna una "linea verticale" di percorsi e certificazioni progressivi, che non esclude tuttavia la possibilità di giungere alle certificazioni superiori anche attraverso percorsi (e modalità) diversi, non necessariamente lineari. Sono infatti possibili durate e tipologie di percorsi differenziati, non solo rispetto all'istruzione e formazione tecnico professionale superiore (5°, 6° e 7° anno), ma anche con riferimento ai percorsi rivolti al diritto dovere di istruzione e formazione, con previsione, per alcune specifiche aree professionali, di percorsi triennali di qualifica, un monoennio di diploma, l'ingresso nell'istruzione e formazione superiore, ovvero l'anno integrativo per l'accesso all'esame di stato ed il passaggio al sistema universitario.

La formazione di una medesima figura professionale può dunque avvenire mediante percorsi diversi: si possono avere certificazioni base di qualifica, propedeutici a più percorsi successivi orientati verso figure professionali distinte; e al contrario certificazioni di diploma di formazione superiore verso cui possono convergere più certificazioni di livello inferiore, anche attraverso l'attivazione di eventuali percorsi di integrazione degli apprendimenti.

Nella nuova morfologia del sistema possono trovare piena valorizzazione e collocazione le diverse specificità e tradizioni dell'offerta formativa sia dell'Istruzione Professionale e Tecnica, sia della Formazione Professionale. L'articolazione dei percorsi (e la loro progettazione), in una logica di apertura e prosecuzione sia verticale (verso la formazione terziaria), che orizzontale (passaggio al sistema dell'Istruzione ed all'Università), permette da un lato una maggiore diversificazione dell'offerta formativa in rapporto alle specifiche esigenze del territorio e dell'utenza, e, dall'altro, la possibilità di individuare nuove soluzioni relativamente al fabbisogno crescente di figure di tecnici di alto livello espresse dalle evoluzioni del mondo del lavoro.

Al fine di mantenere nel circuito di istruzione e formazione i giovani il cui percorso di crescita educativa risulta problematico, capitalizzando le esperienze e competenze maturate in vista, comunque, dell'ottenimento delle certificazioni di qualifica e di diploma, le istituzioni del sistema di IFP possono progettare e attivare *percorsi personalizzati "destrutturati"*, in rapporto alle specifiche necessità degli allievi, nonché percorsi e progetti anche in raccordo con le Istituzioni scolastiche finalizzati alla prevenzione ed al contrasto della dispersione scolastica. Tali percorsi e/o azioni formative possono essere rivolti anche a giovani in età compresa tra i 15 e 18 anni privi del titolo in uscita dal 1° ciclo di istruzione e finalizzati alla sua acquisizione, ferma restando la competenza delle Istituzioni del 1° ciclo al rilascio del relativo titolo di studio.

1.2. percorsi e certificazioni

I percorsi del sistema di IFP rilasciano i certificati di Qualifica di istruzione e formazione professionale, Diploma di istruzione e formazione professionale, Diploma Professionale di Tecnico Superiore.

Sia i certificati di qualifica, sia quello di diploma si riferiscono ad un medesimo profilo educativo, culturale e professionale: si tratta di due tappe da considerare non come fenomeni formativi di natura diversa, ma come gradi differenti dello stesso percorso formativo.

La Qualifica e il Diploma di istruzione e formazione professionale di IFP sono documenti certificativi validi al fine dell'assolvimento del DDIF; essi hanno validità nazionale in quanto rispondenti ai livelli essenziali di prestazione di cui all'art. 2, lettera c) della Legge n. 53/2003.

La **Qualifica** di Istruzione e Formazione Professionale si può acquisire al termine di un percorso almeno triennale e certifica:

- il consolidamento delle conoscenze e delle competenze di base;
- la capacità di utilizzare competenze di processo, in relazione alle tecniche ed alle metodologie presenti nell'area professionale di riferimento.

La Qualifica fa riferimento ad un'area e ad una figura professionale e si può articolare in indirizzi, riferiti specifici profili professionali e processi lavorativi.

Il **Diploma** di Istruzione e Formazione Professionale si può acquisire previa frequenza di un quarto anno e certifica:

- l'approfondimento delle dimensioni conoscitive e metodologiche relative alle competenze tecnico-professionali dell'area di riferimento;
- la capacità di interagire nei processi di lavoro con competenze di programmazione, verifica e coordinamento nell'ambito dei processi di lavoro dell'area di riferimento.

Il Diploma di istruzione e formazione professionale certifica un grado più elevato di acquisizione di competenza, ossia di padronanza, in relazione ai compiti propri dell'area professionale di riferimento e ad un tempo del sapere, relativamente all'approfondimento delle dimensioni conoscitive e metodologiche concernenti le competenze tecnico-professionali dell'area stessa. Inoltre, a differenza delle altre tappe del percorso di IFP, in particolare a quelle relative alla qualifica ed al diploma di IFP tecnica professionale superiore, la natura del diploma di IFP concerne il carattere fortemente polivalente dal punto di vista professionale del profilo in uscita, dato dal riferimento alle competenze comuni all'area professionale individuata.

Ciò significa che:

- 1) la relazione di continuità circa le qualifiche sottostanti è riferita alle dimensioni di polivalenza delle diverse figure/profili professionali previsti, ovvero all'ambito delle competenze, delle conoscenze e delle abilità condivise entro l'area professionale; il che differenzia fortemente il diploma - che

presenta una dinamica verticale - dalla specializzazione, che indica invece una progressione longitudinale tesa ad approfondire uno specifico ambito tecnico e tecnologico;

- 2) la collocazione del diploma di IFP nel punto in cui si apre la scelta tra istruzione e formazione tecnica superiore da un lato e Università dall'altro, porta anch'essa ad approfondire la sua natura di momento di potenziamento dei requisiti educativi, culturali e professionali di natura polivalente, in grado di rafforzare la consapevolezza di sé, il bagaglio culturale e dei saperi, oltre che il presidio dei processi tecnici.

L'anno di formazione integrativa successivo all'acquisizione del diploma di istruzione e formazione consente agli studenti dei percorsi di IFP l'accesso all'esame di Stato e, quindi, il proseguimento degli studi presso Università e l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, ferma restando anche la possibilità dello studente di proseguire gli studi nel sistema dell'istruzione e formazione professionale e di presentarsi contemporaneamente all'esame di Stato da privatista. La Regione, anche per garantire un'adeguata offerta sul territorio regionale di tali corsi integrativi annuali, stipula apposite intese-quadro con le Università e le Istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Il **Diploma Professionale di Tecnico Superiore** si acquisisce al termine di un percorso annuale o biennale, ovvero anche triennale per particolari figure e profili professionali, successivo all'acquisizione del Diploma di Istruzione e Formazione Professionale. Tale certificato è di livello terziario. Esso ricomprende le attestazioni relative ai percorsi di IFTS.

Il Diploma Professionale di Tecnico Superiore certifica:

- l'acquisizione delle dimensioni culturale e scientifica nel campo professionale di riferimento;
- la capacità di assumere responsabilità e autonomia nelle attività di programmazione, coordinamento e valutazione del lavoro.

tabella riassuntiva delle certificazioni

Qualifica di istruzione e formazione professionale	
Profilo formativo-professionale	Si riferisce ad un livello di figura qualificata, rispetto a cui la persona, in possesso di una solida cultura di base, è in grado di sviluppare competenze operative di processo, sapendo utilizzare in autonomia le tecniche e le metodologie previste
<i>Livello</i>	Il livello europeo (codifica ECTS)
<i>Articolazioni</i>	La qualifica prevista si riferisce all'area ed a una figura professionale "a banda larga" (es.: <i>operatore meccanico</i>), connessa alla necessità di formare un operatore dotato di competenze operative a largo spettro, che può articolarsi in indirizzi riferiti a specifici profili professionali / processi (es.: <i>operatore meccanico - addetto alle macchine utensili</i>)
<i>Durata</i>	triennale
<i>Percorsi</i>	I percorsi iniziano in riferimento all'area ed alla figura professionale e si distinguono in rapporto alla articolazione di profilo professionale.
<i>Valore</i>	la certificazione ha valore nazionale in quanto rispondente ai livelli essenziali di prestazione, nonché agli standard formativi nazionali; permette l'accesso al quarto anno al fine di acquisire il diploma di IFP. Ha valore di credito per i passaggi orizzontali e verticali

Diploma di istruzione e formazione professionale	
Profilo formativo-professionale	Si riferisce alla figura del tecnico, ovvero una persona, dotata di una buona cultura tecnica, in grado di interagire nei processi di lavoro con competenze di programmazione, verifica e coordinamento nell'ambito dei processi di lavoro dell'area di riferimento, sapendo assumere gradi soddisfacenti di autonomia e responsabilità.
<i>Livello</i>	III livello europeo (codifica ECTS)
<i>Articolazioni</i>	Il diploma si riferisce all'area <i>professionale</i> (es.: <i>tecnico meccanico</i>)
<i>Durata</i>	quadriennale
<i>Percorsi</i>	percorso progressivo, con un anno di istruzione e formazione professionale
<i>Valore</i>	la certificazione ha valore nazionale in quanto rispondente ai livelli essenziali di prestazione, nonché agli standard formativi nazionali; ha valore di accesso al percorso educativo per l'acquisizione dei diplomi di istruzione e formazione professionali superiori. Consente inoltre l'accesso all'anno integrativo per l'iscrizione a percorsi universitari.

Diploma Professionale di Tecnico Superiore	
Profilo formativo-professionale	Si riferisce alla figura del quadro, ovvero di una persona, dotata di una cultura superiore, in grado di svolgere un'attività professionale con rilevanti competenze tecnico/scientifiche e/o livelli significativi di responsabilità e autonomia nelle attività di programmazione, amministrazione e gestione.
<i>Livello</i>	IV livello europeo (codifica ECTS)
<i>Articolazioni</i>	Il diploma professionale superiore si riferisce all'ambito /tecnologia cui la figura si riferisce (es.: <i>esperto di programmazione CAD-CAM</i>), prevedendo un adattamento in relazione alle necessità delle imprese del settore di riferimento
<i>Durata</i>	La durata prevista varia da 1 a 3 anni, a seconda dei profili professionali terminali che si intendono promuovere
<i>Percorsi</i>	percorso successivo al diploma di istruzione e formazione o suo sviluppo
<i>Valore</i>	la certificazione ha valore nazionale se rispondente a standard formativi nazionali; ha valore di credito formativo per l'accesso a percorsi universitari omogenei

2. la dimensione professionalizzante

La dimensione *professionalizzante* caratterizza i percorsi del sistema di IFP. Tali percorsi si connotano infatti per il loro carattere di "terminalità", in quanto consentono, oltre al soddisfacimento del DDIF e dell'obbligo di istruzione ed alla prosecuzione degli studi, l'inserimento e la spendibilità delle certificazioni acquisite nel mercato del lavoro. La formazione/educazione della persona, finalizzata all'introduzione consapevole e responsabile nel contesto della società civile, si accompagna strettamente alla formazione al lavoro, secondo una prospettiva e livelli di crescente di consapevolezza ed autonomia.

Il riferimento all'ambito specifico professionale, ed ai relativi *standard*, è dunque essenziale, sia ai fini della strutturazione e predisposizione dell'offerta formativa, sia ai fini della stessa definizione ordinamentale delle tipologie dei percorsi del sistema di IFP. In rapporto alla dimensione della "professionalità", tale tipologia è definita e descritta sia secondo una linea verticale di gradi crescenti di perizia tecnica e di acquisizione dei saperi (*qualificazione* professionale), sia secondo una linea orizzontale, che attraversa, accorpa e connota i diversi percorsi per aree e figure professionali (*classificazione* professionale dei percorsi).

2.1. Il “Repertorio dell’offerta di Istruzione e Formazione Professionale”

Nel *Repertorio dell’offerta di Istruzione e Formazione Professionale* (Repertorio) trovano organica ed univoca classificazione tutti i percorsi e le relative certificazioni, nonché i livelli di qualificazione professionale realizzati dalle Istituzioni del sistema di IFP, in rapporto alla classificazione delle aree e delle figure/profili professionali di riferimento.

Le prospettive distinte e complementari sulle quali interviene il *Repertorio* sono due:

- definire la cornice del nuovo sistema ordinamentale;
- fornire un quadro comune, in rapporto agli standard professionali, ai fini della declinazione *dei* profili formativi e della definizione dell’offerta formativa.

Nelle more della definizione condivisa a livello nazionale del Repertorio delle aree e delle figure, ed in raccordo con quanto in via di elaborazione in materia di standard professionali, il Repertorio costituisce, oltre che uno strumento di lavoro messo a disposizione degli operatori, il punto di riferimento per la progettazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

La *classificazione* risponde alle seguenti *finalità*:

- ridefinire l’articolazione dei percorsi in modo da configurarne l’intera filiera, distinguendo, per ciascuna area e figura professionale di riferimento, le diverse certificazioni e livelli di qualificazione di uscita: qualifica professionale (3° anno), diploma professionale (4° anno), diploma professionale di tecnico superiore (5°, 6°, 7° anno);
- razionalizzare le certificazioni, con l’intento di garantirne una maggiore uniformità e trasparenza, superandone gli aspetti di frammentazione e contingenza.

Si è conseguentemente optato per una logica di percorsi e di relative figure a “banda larga” - indispensabile per poter garantire una coerenza sia con le finalità di carattere educativo e culturale, sia con la necessità di una formazione che offra ampie possibilità di successive specializzazioni, nonché di inserimento lavorativo in un contesto di rapido mutamento -, conciliando tuttavia questa istanza con le caratteristiche dei settori professionali e delle peculiarità territoriali.

La **descrizione delle certificazioni e dei relativi livelli di qualificazione** in esito ai percorsi presenta la seguente struttura:

- denominazione dell’area e della figura professionale di riferimento;
- denominazione della certificazione, dei livelli di qualificazione e degli eventuali indirizzi / profili professionali in uscita.

Per quanto concerne il livello di **qualifica** e di **diploma**, le certificazioni in uscita prevedono una denominazione iniziale (es. Operatore dell’artigianato artistico), riferita alla figura professionale, più l’indicazione dell’eventuale indirizzo in uscita (es. ceramista), riferito allo specifico profilo. La denominazione di indirizzo si adotta solo qualora vi siano almeno due indirizzi riconducibili allo stessa figura iniziale. In caso contrario si adotta una denominazione unica (per es. Operatore dei servizi di impresa).

Per quanto concerne le certificazioni di **diploma di Istruzione e formazione professionale superiore**, le denominazioni inserite rappresentano una prima ed orientativa codifica, che sulla base dell’esperienza

in essere della sperimentazione dei quarti anni in Lombardia, esprime l'istanza di delineare secondo una prospettiva di filiera la nuova offerta.

Ulteriori percorsi, di specializzazione post-qualifica e post-diploma, di durata variabile (e comunque non superiore ad un'annualità), finalizzati o ad approfondire specifici aspetti di un'area o di una figura, o ad acquisire le competenze previste da profili professionali o processi produttivi specifici legati a particolari esigenze territoriali, sono riconducibili all'offerta di IFP a carattere non ordinamentale.

2.2. *Manutenzione del Repertorio*

Le denominazioni delle certificazioni adottate nel Repertorio regionale, con riferimento agli standard professionali (classificazione per area/figura/profilo professionale), mantengono un carattere aperto, in riferimento alle evoluzioni del contesto lombardo ed allo stesso processo di definizione a livello nazionale di un quadro univoco per l'interazione e la leggibilità dei diversi sistemi territoriali e di istruzione, formazione e lavoro, con particolare riferimento ai lavori del *Tavolo Unico nazionale* attivato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, che coinvolge il Ministero dell'Istruzione, il Ministero dell'Università e della Ricerca, il coordinamento delle Regioni e le Parti sociali, finalizzato alla definizione del *sistema nazionale di standard minimi professionali, di riconoscimento e certificazione delle competenze e di standard formativi*.

PARTE SECONDA

INDICAZIONI REGIONALI DELL'OFFERTA FORMATIVA DEL SECONDO CICLO

*percorsi finalizzati all'assolvimento del Diritto Dovero di Istruzione e Formazione e
dell'Obbligo di Istruzione*

Attraverso la valorizzazione della propria autonomia organizzativa, progettuale e di ricerca; nel rispetto dei vincoli di procedura e di garanzia della qualità del servizio educativo espressi sia dai Livelli Essenziali di Prestazione (LEP) stabiliti a livello nazionale, sia dagli Standard Minimi Formativi (SMF) formulati in sede di Accordi tra Stato e Regioni; nel rispetto, inoltre, dei vincoli sia di risultato, sia di procedura esplicitati nelle presenti *Indicazioni*, alle Istituzioni formative del sistema di IFP competono i seguenti adempimenti:

- a) la predisposizione del *Piano dell'offerta formativa (POF)* complessivo, relativo all'anno formativo e in armonia con i principi della Costituzione;
- b) la progettazione e la realizzazione dei *Piani di Studio Personalizzati (PSP)*, così articolati:
 - *obiettivi formativi (OF)*, *unità formative (UF)* / *unità di apprendimento (UdA)* riferite agli alunni e tra loro integrate;
 - attività educative e didattiche unitarie, metodi, soluzioni organizzative ritenute necessarie per concretizzare gli OF, le UF / UdA;
 - modalità di verifica delle competenze personali e dei relativi livelli delle conoscenze e delle abilità acquisite.
- c) la determinazione dei criteri con cui ricavare dai PSP la documentazione utile per la compilazione e la tenuta del *Portfolio delle competenze personali*, da parte del tutor;
- d) la gestione dei processi e la definizione dei relativi strumenti di *valutazione interna*, del *feed back* tra *valutazione esterna ed interna*;
- e) la gestione dei processi della *certificazione* intermedia e finale delle competenze,
- f) la gestione dei processi relativi al riconoscimento dei *crediti* ed ai *passaggi* sia orizzontali che verticali tra percorsi;
- g) la predisposizione delle *iniziative di orientamento*, di *misure ed azioni specifiche di personalizzazione* e dei *LARSA* ai fini dei passaggi, anche in collaborazione con le Istituzioni del primo ciclo e del sistema secondario dell'istruzione.

Il POF è un atto pubblico e resta a disposizione delle famiglie e degli alunni.

Le istituzioni formative del sistema di IFP collaborano al processo di elaborazione e manutenzione del complesso degli standard formativi di cui alle presenti *Indicazioni regionali*, attraverso le modalità e nelle sedi definite dalla Regione Lombardia.

Gli adempimenti di cui sopra devono essere attuati anche per le Istituzioni scolastiche e paritarie che erogano i percorsi ordinamentali del sistema di IFP.

I - STANDARD FORMATIVI MINIMI

1. progettazione e predisposizione dell'offerta formativa

L'autonomia, la responsabilità e la libertà delle Istituzioni formative si esercita innanzitutto attraverso la progettazione dei PSP, in rapporto alle specifiche esigenze territoriali e personali degli allievi. Tale adattamento si realizza attraverso l'impiego degli spazi di flessibilità organizzativa e strutturale, oltre che didattica e formativa, nell'ambito dei vincoli di cui al seguente punto 1.1.4.

In particolare :

- a) libertà nel predisporre, sulla base degli standard formativi i PSP, articolati in Unità Formative (UF) / Unità di Apprendimento (UdA), promuovendo la trasformazione in competenze personali e professionali dell'insieme delle conoscenze e delle abilità previste dallo specifico piano formativo;
- b) libertà nel distribuire le ore annuali obbligatorie di lezione tra le diverse discipline, aree ed attività didattiche e formative;
- c) definizione dell'utilizzo del pacchetto *minimo* di ore, destinato a specifici interventi di *flessibilità*, che tengono conto anche delle istanze e dei bisogni espressi dalle famiglie e dagli allievi.

Gli interventi realizzati in quest'ultimo ambito sono costituiti da attività, insegnamenti facoltativi, laboratori (anche espressivi), al fine di valorizzare le capacità ed i talenti degli allievi. In una prospettiva di rete tali laboratori potranno essere organizzati in collaborazione e sulla base di convenzioni con enti e privati, con Conservatori, Licei musicali e coreutici, Scuole Secondarie di 2° grado, associazioni, ecc.

Detti interventi vengono progettati dalle Istituzioni sia all'inizio dei percorsi formativi, sia in itinere, per approfondire, recuperare o sviluppare segmenti e dimensioni del *Profilo educativo, culturale e professionale* e delle presenti *Indicazioni regionali*, oppure per favorire i passaggi tra i diversi percorsi di studio liceali o di istruzione e formazione professionale in corso d'anno.

1.1. Standard Formativi e Standard Formativi Minimi

Gli *Standard Formativi* sono l'insieme di tutte le "specifiche" che definiscono e rientrano nell'ambito del "formativo", riconducibili ai processi di progettazione, apprendimento, erogazione e qualità dell'offerta formativa. Tale insieme si suddivide, fundamentalmente, tra standard di *erogazione*, concernenti tutti gli elementi che una determinata Istituzione deve possedere e garantire al fine dell'erogazione del servizio e dei percorsi, e standard di *apprendimento*, concernenti gli obiettivi che devono essere raggiunti dagli allievi, in termini di acquisizione.

Gli *Standard Formativi Minimi* (SFM) costituiscono la determinazione necessaria e sufficiente a garantire, sull'intero territorio nazionale, l'omogeneità dell'offerta formativa (sia a livello di erogazione, che di apprendimento), in rapporto ai diritti sociali e civili fondamentali. Definiti a livello nazionale e regionale, come declinazione dei *Livelli Essenziali delle Prestazioni*, essi rappresentano ad un tempo il vincolo e la risorsa per la predisposizione dell'offerta formativa nei suoi diversi aspetti, di progettazione, valutazione e di concreta erogazione (aspetti strutturali e strumentali).

Gli SFM di *apprendimento* costituiscono il riferimento fondamentale per la predisposizione sia delle Unità di apprendimento, sia dei PSP, e sono articolati, a livello *nazionale*:

- a) nel *Profilo educativo, culturale e professionale* (PECUP nazionale) comune all'intero secondo ciclo di istruzione e formazione;
- b) negli *Standard formativi minimi* relativi alle competenze di base ed alle competenze tecnico-professionali (definiti con Accordi in sede di C.U.);

- c) nei nuovi *curricula* relativi ai primi due anni dei percorsi del secondo ciclo, finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di istruzione e definiti dal Ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi del comma 622 dell'art. 1 della Legge 296 del 27 dicembre 2006.

Gli SFM di *apprendimento* definiti a livello *regionale*, nel rispetto degli SFM nazionali, comprendono gli Obiettivi Generali di Apprendimento e gli Obiettivi Specifici di Apprendimento, approvati con successivo Decreto e costituiscono il riferimento fondamentale per la predisposizione dei PSP.

Il rispetto da parte degli SFM definiti a livello regionale degli SFM nazionali e dei *curricula* relativi ai primi due anni dei percorsi del secondo ciclo, definiti dal Ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi del comma 622 dell'art. 1 della Legge 296/06, costituisce rispettivamente garanzia di spendibilità sull'intero territorio nazionale delle certificazioni finali e di assolvimento dell'obbligo di istruzione.

1.2. Obiettivi Generali di Apprendimento

Ogni singola tipologia dei percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale dovrà tenere innanzitutto presenti i seguenti obiettivi generali del processo formativo:

Riaffermazione dell'unità della cultura e del lavoro

L'insieme delle attività educative e didattiche promosse nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale mira a mettere in luce il legame che lega strettamente cultura e lavoro, in relazione alle diverse prospettive disciplinari e alle differenziate figure professionali.

La promozione di questa consapevolezza e la sua elaborazione da parte degli allievi richiede un orientamento alla ricomposizione delle discipline dal punto di vista organizzativo e tematico.

Centralità del problema della lingua e dei linguaggi

La competenza linguistica è una condizione essenziale della cittadinanza e di qualsiasi professionalità, poiché il fatto linguistico appartiene a tutte le espressioni simboliche della cultura e del lavoro umani,

Oltre ad essere l'obiettivo di un ambito specificamente orientato alla acquisizione di competenze generali e particolari di questo tipo, essa deve essere coltivata in tutte le attività educative e didattiche di ogni ambito culturale e disciplinare.

La matematica e le scienze per una rappresentazione coerente del mondo per e la comprensione dell'ambiente quotidiano

Lo sviluppo del pensiero logico e delle capacità di astrazione finalizzate al possesso di mezzi per agire scegliere e decidere nella vita personale e professionale costituiscono l'elemento centrale delle matematiche dal punto di vista formativo

Su questa base le scienze sperimentali e la tecnologia sono finalizzate all'acquisizione di una cultura di base e di un punto di vista scientifico attraverso l'osservazione, la sperimentazione, il vaglio problematico delle ipotesi sia nel campo della cultura generale che in quello specificamente professionale.

Valorizzazione della dimensione storica

La dimensione del "passato" ricopre un importante ruolo educativo per collocare la visione del mondo presente dei giovani in un contesto significativo, attraverso l'attivazione di capacità di distanziamento e di giudizio.

L'acquisizione della dimensione storica mira pertanto ad incrementare lo spessore esistenziale che porta alla maturità umana e professionale.

Promozione dell'interdisciplinarietà

L'abitudine a trasferire strumenti e schemi concettuali da un contesto disciplinare e professionale ad un altro, il riconoscimento del carattere trasversale dei metodi e dei concetti che danno maggior senso alla realtà e alla propria vita personale e sociale debbono costituire una costante dell'intenzionalità formativa dei percorsi educativi di IFP.

A tal fine è opportuno partire dalla persona dell'allievo, dalle sue motivazioni e dai suoi bisogni ed individuare compiti, problemi e progetti complessi e pertanto di spessore interdisciplinare in cui coinvolgerlo.

Sviluppo della progettualità personale e della cooperazione sociale

Promuovere negli allievi l'attitudine alla progettazione di sé e delle proprie esperienze di vita, fornendo loro gli strumenti in

grado di fornire gli apporti a volta a volta necessari e significativi, permette di generare un apprendimento frutto di ricerca personale libera e consapevole,

Occorre pertanto sostenere la costruzione di un progetto di vita personale degli allievi con percorsi educativi che alimentino la fiducia sociale, promuovano rapporti di empatia e di cooperazione con gli altri, generando benessere personale, e contribuendo alla preservazione ed alla crescita del benessere sociale.

Orientamento e auto-orientamento

Ogni allievo deve essere condotto a fare esperienza delle proprie capacità ed a verificare le proprie scelte, in tale modo approfondendo la conoscenza di sé e rendendosi gradualmente protagonista diretto e responsabile del proprio progetto di vita.

L'incontro con ambienti formativi stimolanti ed attivi dovrà valorizzare la capacità di orientamento, principalmente attraverso la possibilità di sottoporre alla verifica concreta dell'esperienza le proprie aspirazioni e attitudini.

1.3. Obiettivi Specifici di Apprendimento

La definizione degli Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA) si colloca e recepisce il contesto di profonda trasformazione dei parametri relativi alla formazione condivisi a livello europeo ed internazionale. Tale definizione procede dalla *centralità del concetto di competenza* e dalla funzione ad essa assegnata di orientamento a fini formativi degli apprendimenti, superando l'impianto basato sulla semplice riproduzione accademica dei saperi "disinteressati".

In tal senso sono stati individuati, quali fondamentali punti di riferimento:

- gli *Standard Formativi Minimi* relativi alle competenze di base ex Accordo 15/01/04 e alle competenze tecnico professionali ex Accordo 5/10/06;
- i *Framework* delle valutazioni standardizzate internazionali, in primo luogo PISA sia per quanto riguarda i contenuti che per quanto riguarda l'assetto metodologico;
- gli elementi di orientamento prodotti dall'Unione Europea a partire da DESECO fino ad approdare al Quadro Europeo delle Qualifiche;
- i modelli offerti dai sistemi di valutazione e certificazione di diversi paesi, in particolare dai *Keystage* della Gran Bretagna.

articolazione ed ordine classificatorio: dalla disciplina alla competenza

Gli OSA sono classificati con riferimento all'ambito del *triennio* ed all'ambito del *quarto anno*.

La loro declinazione procede dal *profilo formativo-professionale*, corrispondente alla finalità ad un tempo culturale e professionale dei nuovi percorsi di IFP e definito a due livelli:

- a) figura "a banda larga";
- b) indirizzi/profili professionali.

Il profilo è costituito da una breve descrizione:

- della *figurali profili* professionali di riferimento (dimensione professionale, relativo livello di qualificazione, grado di autonomia e reale collocazione nel mondo del lavoro);
- dei *compiti* caratteristici, in rapporto alle aree di attività presidiate dalla figura ed ai relativi *output*;
- dell'insieme delle *competenze* che l'allievo possiede al termine del percorso.

Nel profilo le competenze di base non sono direttamente esplicitate, ma riformulate con una "piegatura" professionale e implicitamente assunte quale fondamento educativo-culturale (con riferimento alla formazione per la cittadinanza e per l'apprendimento permanente) delle stesse competenze tecnico-professionali.

La declinazione degli OSA è realizzata, in rapporto alle *competenze chiave*, per *conoscenze* e *abilità* ed è così classificata:

- OSA comuni a tutti i percorsi, relativi alla competenze di base trasversali a tutte le figure e finalizzati ad assicurare l'acquisizione dei saperi e delle competenze relativi, in particolare, alla dimensione culturale della cittadinanza di cui anche all'obbligo di istruzione dei primi due anni del ciclo secondario;
- OSA relativi alle competenze tecnico professionali comuni alla figura;
- OSA relativi alle competenze tecnico professionali specifiche per profili.

Relativamente all'ambito della cultura di base la codifica si ispira alle otto aree di competenza indicate dalla Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio Europeo. Gli OSA relativi alle *competenze di base*, inoltre, si riferiscono e sono articolati secondo le quattro aree di cui agli Standard Formativi Minimi ex Accordo 15/01/04 e al nuovo curriculum ex comma 622, art. 1 della L. n. 296/06:

- *linguistica*;
- *matematica*;
- *scientifico-tecnologica*;
- *storico-socio-economica*.

La struttura di presentazione delle *conoscenze* non è stata fondata sulle priorità tipiche dello statuto delle diverse discipline e pertanto sull'ordine logico o cronologico, ma sulla consequenzialità formativa, in ordine di difficoltà e sulla possibilità di utilizzarle per fondare e rafforzare abilità ad esse coerenti.

funzione e manutenzione

Gli OSA si riferiscono ai profili formativi del triennio secondario di IFP e del quarto anno. La loro definizione attinge all'esperienza maturata in Lombardia nell'ambito della sperimentazione dei percorsi triennali attivata nell'ambito dell'Accordo 19 giugno 2003, secondo modalità condivise tra Istituzioni scolastiche e Istituzioni formative. Essa rappresenta una prima cornice di riferimento sistemico, che attende tuttavia di essere validata e mantenuta attraverso il concreto lavoro di declinazione della pratica didattica e formativa.

Le competenze, conoscenze ed abilità individuate, non sono da considerare come un elenco fra cui scegliere, bensì un punto di riferimento essenziale per la progettazione dei PSP. Gli OSA hanno la funzione di orientare le scelte e la personalizzazione dell'offerta didattica e per garantire al tempo stesso la transitabilità interna al sistema regionale di istruzione e formazione e di questo con i sistemi europei, attraverso il riferimento al Quadro Europeo delle Qualifiche. Il quadro complessivo degli OSA costituisce in altri termini un elemento istituzionalmente imprescindibile, corrispondendo nello stesso tempo ad istanze di guida e di orientamento; esso è revisionabile e strutturato in modo tale da lasciare larghi spazi all'autonomia didattica, grazie alla possibile articolazione differenziata degli obiettivi proposti e delle strade per pervenirvi.

2.1. gli Standard formativi minimi relativi ai Livelli essenziali dell'offerta, dell'orario minimo annuale e dell'articolazione dei percorsi formativi

livelli essenziali dell'offerta formativa

Le istituzioni del sistema di IFP garantiscono una articolazione dei percorsi formativi secondo le seguenti tipologie ordinamentali:

- a) percorsi di durata **triennale**, che si concludono con il conseguimento di una certificazione di qualifica di istruzione e formazione professionale;
- b) percorsi di **quarto anno**, che si concludono con il conseguimento di una certificazione di diploma di istruzione e formazione professionale;
- c) **corso annuale integrativo**, realizzato sulla base di intese promosse dalla Regione con i licei, con le Università e con gli istituti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Nell'ambito del quadro di sistema di cui alla parte prima delle presenti *Indicazioni* e con riferimento alle sperimentazioni dei Poli Formativi, potranno inoltre essere attivati **percorsi di diploma di IFTP di 5°, 6° e 7° anno**. Il 5° anno dei percorsi di IFTP potrà essere progettato anche come anno integrativo.

Potranno inoltre essere attivati:

- **LARSA territoriali**, realizzati e finalizzati ad una utenza territoriale, in rete con altre istituzioni, CTP, EdA ed agenzie;
- percorsi **flessibili, modulari e destrutturati**, anche in raccordo con le scuole secondarie di I° grado, per allievi che hanno frequentato per almeno otto anni i percorsi del I ciclo di istruzione senza conseguire il Titolo di studio conclusivo;
- **percorsi e progetti finalizzati alla prevenzione ed al contrasto della dispersione ed al successo nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione**, ex art. 1, comma 622 della L. n. 296/06.

Ferma restando la competenza delle Istituzioni del primo ciclo in materia di rilascio del relativo titolo, ed in accordo con esse, i LARSA territoriali ed i percorsi e progetti finalizzati al contrasto della dispersione potranno comprendere anche azioni specifiche per allievi dai 15 ai 18 anni, non in possesso del titolo di studi in uscita dal primo ciclo e finalizzate alla sua acquisizione.

Nell'ambito della loro offerta formativa, le Istituzioni formative assicurano:

- l'insegnamento della religione cattolica, come previsto dall'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n.121 e dalle conseguenti intese;
- lo sviluppo delle attività fisiche e motorie.

livelli essenziali dell'orario minimo annuale e dell'articolazione dei percorsi formativi

L'orario *minimo* annuale delle lezioni per *tutte* le Istituzioni erogatrici dei percorsi triennali di DDIF e valevoli per l'assolvimento dell'OI è calcolato nella misura di **1050 ore**.

Tale monte ore è comprensivo della quota riservata alle Regioni e all'insegnamento della Religione cattolica.

Esso è inoltre ripartito in una *quota comune* di **891 ore** annue ed in una offerta formativa specifica di *flessibilità*, calcolata nella misura minima di **159 ore annue**.

La quota oraria di flessibilità è destinata alla attivazione di differenti tipologie di attività, anche a carattere opzionale, individuate dalle Istituzioni formative con riguardo alle peculiarità territoriali e della propria utenza e con particolare riguardo per azioni e misure specifiche di sviluppo differenziato delle competenze e/o su tematiche/ambiti specifici a partire dagli interessi e dalle attitudini degli allievi.

Le programmazioni formative dovranno sviluppare dimensioni culturali e didattiche delle macro-aree seguenti e rispettando le relative percentuali orarie indicative. Tali percentuali, nel caso dei percorsi triennali, sono riferite alla durata complessiva dei percorsi stessi.

AREA	%	TOTALE ORE
<ul style="list-style-type: none"> - dei linguaggi - storico-socio-economica - matematico-scientifica - tecnologica 	<i>34,41%- 44,44%</i>	1.084 – 1.400
<ul style="list-style-type: none"> - tecnico-professionale - stage 	<i>40,41% -50,44%</i>	1.273 – 1.589
TOTALE ore comuni	84,86%	2.673
<i>flessibilità</i>	<i>15,14%</i>	477
TOTALE MINIMO COMPLESSIVO	100%	3.150

L'orario minimo annuale dell'anno integrativo è fissato in 1050 ore.

L'articolazione del quadro orario dei percorsi di IV anno è così strutturata:

AREA	%	TOTALE ORE
<ul style="list-style-type: none"> - dei linguaggi - storico-socio-economica - matematico-scientifica - tecnologica 	45 –55	472 –578
<ul style="list-style-type: none"> - tecnico-professionale - Stage o project work 	45 – 55	472 –578

Nei percorsi di quarto anno, a supporto del perseguimento degli OF, potranno essere attivati in aggiunta al monte ore minimo previsto LARSA a fruizione individuale o per piccoli gruppi di allievi del percorso.

Le Istituzioni formative adottano misure che favoriscono la continuità formativa anche attraverso la permanenza dei docenti nella stessa sede per l'intera durata del percorso.

2. requisiti minimi della progettazione formativa

Attiene all'autonomia di ogni Istituzione interpretare, ordinare, distribuire ed organizzare gli obiettivi specifici di apprendimento negli obiettivi formativi, nei contenuti, nei metodi e nelle verifiche delle Unità Formative e di Apprendimento, in raccordo con le dimensioni disciplinari; adottare quindi, in considerazione delle capacità complessive di ogni studente, le *teorie pedagogiche* e le *pratiche didattico-formative* più idonee a trasformarle in competenze personali.

Tale libertà di scelta dovrà esercitarsi nell'ambito di alcuni *criteri metodologici* di fondo e di alcune *finalità*, caratterizzanti il nuovo sistema.

Da un punto di vista generale è necessario progettare a partire da una ipotesi di **profilo formativo "alto"**, ossia pensato e strutturato a partire *dai livelli alti in uscita* della filiera formativa e professionale (con riferimento agli 8 livelli del QEQ soprattutto per le dimensioni dell'autonomia e della responsabilità), così come delineata nel *Repertorio dell'offerta formativa*, in una prospettiva di continuità e di passaggio, ad ogni stadio del percorso ed in riferimento al comune PECUP, anche orizzontalmente e reciprocamente con il sistema dell'istruzione; tutto ciò mantenendo fermo l'obiettivo della definizione di un'**offerta formativa rinnovata**, rispondente alle istanze educative e culturali, oltre che di spendibilità nel mondo del lavoro.

Vanno quindi ricordati quali *elementi caratterizzanti ed irrinunciabili* della progettazione:

- a. la **qualità** dei percorsi, che non devono costituire piani di studio per allievi in difficoltà o meramente finalizzati all'inserimento nel mondo produttivo, ma assicurare il pieno raggiungimento degli standard e degli obiettivi di carattere educativo, culturale e professionale, in un'ottica di *eccellenza* formativa e professionale ed al fine di garantire eventuali passaggi sia orizzontali che verticali;
- b. la **declinazione non astratta del curriculum**, grazie ad una curvatura riferita alle competenze professionali (di area e di figura, più che di profilo specifico, particolarmente nel biennio iniziale e nel quarto anno) ed alla capacità di sviluppare organicamente le dimensioni della cultura e della professione/pratica lavorativa;
- c. il principio del **successo formativo**: la proposta didattico-formativa deve prevedere risposte molteplici e diversificate in funzione delle esigenze e degli stili cognitivi degli allievi, in modo che ogni persona possa ottenere risultati soddisfacenti;
- d. il criterio della **personalizzazione**: ossia della "centratura sulla persona" e, quindi, della declinazione e finalizzazione dei contenuti disciplinari, delle aree formative, dei tempi e delle strategie all'apprendimento dell'allievo ed alla loro personale acquisizione in termini di competenze.

Al fine di evitare interpretazioni e soluzioni riduttive, si sottolinea che la *personalizzazione* costituisce una dimensione caratterizzante *l'intero processo*, una logica ed una modalità attraverso cui vengono costruiti i piani e le situazioni di apprendimento. Essa assume concretezza a partire dal principio che gli allievi comprendono ed assimilano in misura maggiore quando hanno a che fare con *situazioni reali* e con *compiti*; si avvale di modalità e strumenti che emergono da un patrimonio di esperienze ormai consolidato, quali ad esempio la pratica del tutor, la metodologia dell'accoglienza e del patto formativo, dell'orientamento, dei laboratori di recupero e sviluppo degli apprendimenti. La finalizzazione al compito costituisce elemento caratterizzante di tutti i profili formativi.

Con riferimento all'obiettivo dell'acquisizione delle competenze chiave culturali della cittadinanza di cui all'innalzamento dell'obbligo di istruzione è altresì necessario che i Consigli di Classe garantiscano nel biennio del secondo ciclo una forte unitarietà di carattere metodologico, connotando in termini *inter e trans-disciplinare* la propria attività, nell'ambito delle aree formative già previste dal quadro orario.

Dal punto di vista concreto della didattica, i percorsi di IFP, nell'ambito del DDIF, dovranno assicurare:

- una **progettazione e valutazione per competenze**, con individuazione in entrata delle *competenze attese* e valutazione ex post di quelle *in esito* al percorso (e delle relative *conoscenze* ed *abilità* che le compongono);
- l'attenzione alla **dimensione territoriale**: l'offerta formativa dovrà tenere in considerazione ed integrarsi con quella dei diversi Istituti ed Agenzie formative del territorio, nonché con le esigenze e le opportunità formative delle Imprese e del mondo del lavoro, con riferimento anche alle modalità dell'*alternanza* e dell'*apprendistato*;
- la realizzazione dell'intera progettazione nella **pratica della certificazione**, intendendo con essa l'individuazione di pochi, essenziali elementi capaci di orientare tutta l'attività formativa;
- la **diversificazione dell'offerta formativa** – in una logica di "*personalizzazione*" e tramite l'utilizzo degli spazi e delle quote orarie di flessibilità – con la previsione anche di tipologie differenti di attività e l'utilizzo di *azioni e misure specifiche* con differenziazione delle competenze in esito e/o su tematiche/ambiti specifici a partire dagli interessi e dalle attitudini degli allievi.

3. valutazione

Le Istituzioni del sistema di IFP dovranno collaborare con il sistema di valutazione regionale., specificamente identificato nell'**Osservatorio regionale del mercato del lavoro** e nel **Valutatore indipendente** di cui agli artt. 6 e 17 della RL n. 22/2006, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- offrire informazioni sullo stato complessivo del sistema di istruzione;
- attivare modalità finalizzate di autovalutazione istituzionale;
- garantire un sistema di valutazione degli allievi attendibile e promozionale.

3.1. valutazione interna

La valutazione interna è diretta competenza delle Istituzioni e si articola in:

- a) *autovalutazione istituzionale*, riferita al rispetto degli standard di prestazione del servizio, all'efficacia della progettazione didattica, al grado di soddisfazione e di coinvolgimento delle famiglie e del territorio.
 - dovrà essere operata in stretto raccordo con la valutazione esterna, articolandola ed integrandola e garantendone l'efficacia ai fini del miglioramento;
 - si concretizzerà in un *rapporto annuale*, redatto sulla base di un *modello* predisposto dall'Osservatorio regionale e dal **Valutatore Indipendente**.
- b) *valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti e del comportamento degli allievi*: è riservata ai docenti nelle sue varie forme: diagnostica, formativa, orientativa e certificativa.

Il risultato complessivo della valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli allievi dovrà trovare documentazione nel *Portfolio delle competenze personali*, la cui documentazione, alla conclusione degli studi, potrà essere impiegata per la compilazione del *Libretto Formativo del cittadino*, anche ai fini della educazione permanente e ricorrente nonché delle politiche attive del mercato del lavoro.

La valutazione della parte di competenza regionale delle prove finali dell'esame conclusivo dei percorsi di istruzione e formazione professionale avverrà sulla base della definizione operata dal **Valutatore indipendente**.

3.2. *portfolio delle competenze personali*

La compilazione e l'utilizzo del Portfolio delle competenze personali è parte integrante dell'attività formativa. Ogni istituzione dovrà pertanto garantirne la realizzazione e la gestione in rapporto a ciascun allievo, nel rispetto delle norme di cui al D.lgs.196/03 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*".

Il Portfolio è lo strumento che riunifica gli strumenti di valutazione e certificazione oggi vigenti e comprende una sezione dedicata alla valutazione ed una dedicata all'orientamento. E' compilato ed aggiornato dal docente coordinatore tutor in collaborazione con lo studente, chiamato ad essere protagonista consapevole della propria crescita, e con i suoi genitori, oltre che con tutte le figure che si fanno carico della sua educazione e dei suoi apprendimenti; si innesta sul Portfolio del primo ciclo ed accompagna lo studente fino all'entrata nel mondo del lavoro.

La sezione del Portfolio dedicata alla **valutazione** si articola in:

- a. descrizione delle UDA che confluiscono nei PSP;
- b. documentazione delle competenze personali e professionali maturate dagli allievi;
- c. certificazione delle competenze raggiunte, nonché delle conoscenze e abilità acquisite, in rapporto al quadro degli OSA.

Questa sezione del Portfolio consente alle istituzioni del sistema di IFP la gestione trasparente e condivisa dei crediti e dei passaggi, anche utilizzando i LARSA interni e territoriali.

La sezione del Portfolio dedicata all'**orientamento** mira a documentare i risultati raggiunti dallo studente ed a mettere a fuoco il suo progetto personale.

Essa contiene

- prove scolastiche significative e materiali prodotti dall'allievo commentati, che documentano le sue capacità ed orientamenti;
- indicazioni che emergono dall'osservazione sistematica, da questionari o test e da colloqui con docenti e genitori in ordine alle sue personali attitudini ed interessi.

Quest'ultima sezione deve essere sistematizzata secondo precisi criteri di scelta individuati dalle istituzioni formative.

II - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E APPRENDISTATO

1. Alternanza scuola lavoro

I percorsi in alternanza scuola lavoro possono interessare o gruppi classe, o sottogruppi della stessa classe o di classi diverse, o singoli alunni. Essi sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione formativa, sulla base di apposite convenzioni a titolo gratuito con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.

L'alternanza scuola lavoro persegue i seguenti obiettivi:

- attuare modalità di apprendimento flessibili, collegando sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;
- garantire l'acquisizione di obiettivi di apprendimento e di certificazioni equivalenti a quelli in esito ai percorsi del secondo ciclo;
- realizzare un organico collegamento delle istituzioni formative con il mondo del lavoro.

1.1. stage e tirocinio

All'ambito degli stages e dei tirocini sono riconducibili le diverse fattispecie di esperienza formativa ormai consolidate nelle pratiche degli Istituti scolastici e degli Enti di Formazione, a carattere orientativo, informativo, professionalizzante orientati all'apprendimento organizzativo e professionalizzante orientati all'acquisizione di specifiche abilità operative.

Pur nella diversità delle soluzioni individuate, va comunque precisato che l'alternanza si qualifica come una opzione pedagogica forte e come un nuovo stile di insegnamento e di apprendimento. La didattica dell'alternanza non deve pertanto costituire un'esperienza occasionale, caratterizzata per il suo svolgimento in orario aggiuntivo, ma connotarsi come una metodologia di apprendimento sul campo che richiede a pieno titolo *un congruo utilizzo del tempo scuola*.

Le attività devono pertanto rientrare nel curriculum e le competenze da sviluppare mediante l'alternanza devono essere descritte, indicando le situazioni di apprendimento in azienda e la loro durata oraria.

1.2. bottega scuola

Per il settore artigiano l'ambito più idoneo per la tipologia formativa dell'alternanza è specificamente la *bottega scuola*, luogo d'incontro e di formazione per i giovani che vedono nell'artigianato di qualità una concreta prospettiva professionale.

La formazione in bottega scuola persegue in particolare i seguenti obiettivi:

- recuperare "gli antichi mestieri" attraverso la rivitalizzazione di produzioni che vanno scomparendo;
- avvicinare i giovani a professioni che hanno ancora poca visibilità e immagine, ma che possiedono un elevato contenuto di professionalità e di qualità;
- conferire potenzialità di inserimento professionale in determinate lavorazioni artigianali tradizionali, tipiche e/o artistiche, costituendo pertanto per i giovani un'occasione di prospettiva occupazionale;
- garantire la continuità nel tempo dell'attività d'impresa, consolidando il patrimonio produttivo dell'artigianato di qualità e insieme innovare ed espandere la gamma dei prodotti dell'artigianato;

- fornire un contributo formativo e professionale per la realizzazione di concrete esperienze di creazione di micro-imprese e favorendo il ricambio generazionale in imprese già in essere, incentivando la capacità imprenditoriale dei giovani.

1.3. profili formativi e requisiti minimi

Nelle more dell'intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 comma 3 del Dlgs. 77 del 15 aprile 2005, si definiscono i seguenti elementi di attuazione dell'alternanza scuola lavoro, ad esclusione dell'apprendistato:

1.3.1. obiettivi e progettazione

I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi volti alla realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del percorso formativo e degli obiettivi generali e specifici di apprendimento stabiliti a livello nazionale e regionale. Gli obiettivi e gli standard di apprendimento dei percorsi di alternanza coincidono pertanto con quelli dei percorsi sviluppati interamente in ambito formale (aula).

Coerentemente a ciò è necessario un accordo che coinvolge tutti i soggetti implicati nel progetto (istituzione scolastica e formativa e impresa), articolato a diversi livelli: *programmatico, organizzativo, progettuale ed attuativo*.

In particolare i soggetti devono operare congiuntamente la *progettazione dell'intero percorso*, comprensiva sia delle attività in aula, sia dei periodi di permanenza in azienda, tramite identificazione degli *obiettivi*, dei *risultati attesi*, delle *azioni*, dei *criteri* e delle *modalità di valutazione e di certificazione*, *delle procedure per il trattamento di eventuali disfunzioni*. Nel progetto devono pertanto essere previste le modalità di accertamento delle competenze dichiarate e deve essere garantito il rilascio di una dichiarazione delle competenze acquisite sottoscritta congiuntamente dall'Istituzione formativa e dal/dai partner aziendali.

1.3.2. durata

Le attività di alternanza, a partire dal secondo anno, non possono superare il limite previsto per l'area tecnico professionale del 50% del totale del monte ore annuale e devono rispettare le seguenti *durate minime*: 30 ore di orientamento co-progettato con aziende partner nelle classi seconde; 80 ore per le terze e 120 ore per le quarte minime di permanenza in azienda, almeno la metà delle quali non in periodo di sospensione delle lezioni.

1.3.3. criteri generali per le convenzioni e i progetti formativi

Le convenzioni sono a titolo gratuito e devono:

- regolare i rapporti e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nei percorsi in alternanza, ivi compresi gli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei partecipanti;
- prevedere assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile;
- definire i diritti e i doveri di tutte le parti: soggetto promotore, soggetto ospitante, soggetto in alternanza;
- comprendere un progetto formativo con l'indicazione dei tempi e luogo di svolgimento del periodo di alternanza, obiettivi, finalità e risultati attesi, criteri e modalità di valutazione e certificazione.

Le convenzioni possono essere stipulate dalle Istituzioni formative singolarmente o in rete.

1.3.4. funzione tutoriale e requisiti dei soggetti ospitanti

Nei percorsi in alternanza la funzione tutoriale è preordinata alla promozione delle competenze degli studenti, alla personalizzazione del percorso ed al raccordo tra l'istituzione formativa, il mondo del

lavoro e il territorio. La funzione tutoriale è svolta dal docente tutor interno e dal tutor formativo esterno, rispettivamente designati dall'Istituzione formativa e dall'azienda ospitante.

Il tutor formativo esterno è una figura di esperto e/o professionista dell'area tecnico- professionale, possiede anche un sufficiente grado di competenza nell'ambito della progettazione , della valutazione e certificazione delle competenze; tale figura:

- affianca *on the job* l'allievo, facilitando l'acquisizione sia di competenze tecnico specialistiche, sia di competenze relative all'individuazione dei risultati attesi, di pianificazione, di *problem solving*, selezione e gestione delle informazioni, comunicazione, orientando le sue attitudini e capacità al contesto professionale ed aiutandolo a muoversi consapevolmente in ambito organizzativo;
- partecipa alle attività di progettazione, verifica e valutazione insieme all'equipe dei docenti dell'istituzione formativa.

Lo svolgimento dei predetti compiti non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il soggetto ospitante garantisce inoltre spazi e strumenti nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per quanto concerne lo specifico contesto dell'artigianato, la funzione di tutor esterno può essere svolta dal maestro artigiano.

1.3.5. valutazione e certificazione delle competenze

L'istituzione formativa e scolastica, con il contributo del tutor formativo esterno, valuta gli apprendimenti degli studenti in alternanza e certifica le competenze acquisite, con le modalità e le forme di cui al punto III – certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi, delle presenti Indicazioni.

Le competenze certificate hanno valore di *crediti formativi*.

2. Apprendistato in DDIF

L'apprendistato è una delle modalità previste per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione.

Esso ha una durata massima di tre anni. In conformità da quanto prescritto dall'art. 1, comma 622 della Legge 296/06 in materia di età per l'accesso al lavoro, è rivolto a giovani e adolescenti che abbiano compiuto i 16 anni.

2.1. profili formativi e requisiti minimi

In attesa della regolamentazione dei profili formativi di cui al comma 4 dell'art. 48 del DLgs. n. 276/03, nel rispetto della normativa vigente e nella prospettiva del necessario e graduale processo di innovazione dell'istituto avviato in Regione Lombardia nell'ambito del nuovo quadro normativo, si assume quanto specificato nelle "*Linee d'indirizzo e direttive per la formazione esterna degli apprendisti in DDIF assunti in Regione Lombardia*", allegato n. 1 alla DGR n. 18096 del 2 luglio 2004.

Per quanto concerne i contenuti, gli obiettivi formativi, le competenze da conseguire e le modalità di certificazione si assumono in particolare i seguenti elementi attuativi:

2.1.1. profili formativi

Coerentemente alla finalità di acquisizione di una qualifica di istruzione e formazione professionale, i *profili formativi* dell'apprendistato in DDIF sono i medesimi dei percorsi formativi previsti dal *Repertorio*

dell'offerta formativa di Istruzione e Formazione Professionale e si riferiscono agli stessi Obiettivi Generali e Specifici di apprendimento.

2.1.2. progettazione e piani formativi personalizzati

La *progettazione formativa* deve essere documentata e formalizzata in un *piano formativo personalizzato*. La formazione formale esterna all'azienda dovrà essere realizzata attraverso forme di reale co-progettazione tra azienda ed istituzione formativa. La progettazione dovrà:

- favorire l'acquisizione delle competenze anche in segmenti brevi del percorso, anche nella prospettiva di un loro riconoscimento e trasferibilità ad altri percorsi;
- possedere una forte specificità che privilegi l'"apprendere in situazione", legando il più possibile le attività di aula e laboratorio con le attività in azienda, anche grazie a sperimentazione di modelli organizzativi e metodologie didattiche nuove che propongano un approccio non "segmentato" in moduli rigidamente preconfezionati, ma capaci di integrare fortemente le aree formative, permettendo di ritrovare e realizzare le dimensioni educative, culturali e professionali di ogni area nell'altra.
- definire la funzione tutoriale, svolta dal docente tutor interno e dal tutor formativo esterno, prevedendo forme di interazione e di formazione congiunta, una reale co-progettazione, monitoraggio e valutazione dell'intervento.

Potrà essere introdotto l'utilizzo di un *portfolio*, nella sua valenza orientativa e formativa ed a supporto dei processi di valutazione e certificazione delle competenze.

2.1.3. requisiti minimi del tutor formativo aziendale

Per i requisiti minimi del tutor formativo interno all'azienda si fa riferimento al DM 22/2000.

2.1.4. valutazione e certificazione

La valutazione degli apprendimenti e la certificazione delle competenze acquisite sono rispettivamente assicurate, con le modalità e le forme di cui al punto III – certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi delle presenti Indicazioni.

La certificazione concerne anche l'acquisizione delle competenze:

- ai fini dell'ammissione all'esame di qualifica conclusivo del percorso, di cui al punto 1 dell'allegato n. 2 "*Indicazioni per gli esami dei percorsi sperimentali triennali, di quarto anno e biennali riallineati*", del DDG n. 5678 del 23 maggio 2006;
- che documenta la comunicazione alle strutture provinciali di riferimento, in caso di abbandono del percorso di apprendistato per cessazione del rapporto di lavoro di soggetti ancora in DDIF, per l'attuazione dei servizi di orientamento personalizzati, in funzione del reinserimento in percorsi e del completamento della formazione prevista dalla legge ("*Linee d'indirizzo e direttive per la formazione esterna degli apprendisti in DDIF assunti in Regione Lombardia*", allegato n. 1 alla DGR n. 18096 del 2 luglio 2004).

III - CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE E RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI

1. La certificazione nei percorsi formativi

La certificazione rappresenta il procedimento attraverso il quale si attesta pubblicamente, rendendo "certa", anche attraverso la formalizzazione in un documento, l'avvenuta acquisizione di competenze.

La funzione di certificazione rappresenta una funzione aggiuntiva e nello stesso tempo strettamente congiunta a quella di erogazione di attività formativa; essa costituisce uno dei servizi fondamentali delle Istituzioni del sistema.

I processi ed i dispositivi di certificazione e riconoscimento sono riferiti alla centralità delle acquisizioni reali della persona, in termini di competenza, attraverso la loro messa in trasparenza, al di là del percorso svolto e dell'ambito di acquisizione.

Il loro ambito è comprensivo delle certificazioni intermedie e finali degli allievi, relative alle competenze acquisite sia in ambito formale, sia in ambiti non formali ed informali, con diretto riferimento agli *standard formativi*, nonché agli obiettivi specifici di apprendimento dei percorsi erogati.

A tali certificazioni corrispondono documenti con diverso valore, anche in termini di credito formativo e di "spendibilità", sia nell'ambito formale dell'istruzione e della formazione, sia nell'ambito del mercato del lavoro.

In attesa della definizione a livello nazionale di standard di descrizione e certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi, su tale materia la regolamentazione della Regione Lombardia assume quale riferimento l'Accordo siglato in CU in data 28/10/04, nei suoi principi e nelle modalità attuative di individuazione di "dispositivi di certificazione condivisi, che, mettendo in trasparenza le competenze acquisite, permettano il riconoscimento delle stesse in termini di crediti per tutte le persone in sintonia con la realizzazione del quadro unico europeo per la trasparenza dei titoli e delle certificazioni".

Le Istituzioni provvedono alla *registrazione* ed *archiviazione* delle certificazioni rilasciate, nonché alla loro valorizzazione su *Borsa Lavoro Lombardia*, al fine di permettere la reperibilità e la riproducibilità delle informazioni da parte del cittadino nel suo percorso professionale e di formazione lungo l'arco della vita, e per la registrazione sul Libretto formativo di cui al DLgs n. 276/03.

1.1. certificazioni intermedie di competenza

Le certificazioni intermedie attestano le competenze acquisite, in riferimento al *profilo formativo e professionale* del percorso di riferimento ed al raggiungimento degli *standard formativi minimi*, relativi alle competenze di base ed alle competenze tecnico professionali di cui, rispettivamente, agli Accordi siglati in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in data 15 gennaio 2004 e 5 ottobre 2006, nonché agli standard formativi minimi regionali di cui alle presenti Indicazioni.

Ai fini della validità del processo e delle attestazioni rilasciate, le Istituzioni devono garantire le seguenti *condizioni e requisiti*:

1.1.1. processo e documenti certificativi

La certificazione avviene:

- su *richiesta degli interessati*;
- tramite rilascio di specifico *Attestato*, secondo il *format del modello B dell'Accordo 28 ottobre 2004*.

In attesa della definizione ministeriale di cui all'art. 3, comma 3 del DLgs. n. 77/05, il modello certificativo per i percorsi in alternanza e in apprendistato è predisposto dalle Istituzioni ed agenzie interessate, sulla base e secondo modalità congruenti con il *modello B dell'Accordo 28 ottobre 2004*.

La compilazione del modello deve essere congrua a quanto previsto dalla specifica *Legenda* e dalle *Linee Guida* ex Accordo Stato Regioni 5 ottobre 2006.

Le certificazioni di competenza finali attestano il completamento del percorso formativo. Le certificazioni sia finali che intermedie hanno valore di "*credito formativo*" e sono spendibili, ai sensi dell'Accordo 28 ottobre 2004 citato, in ingresso presso tutte le Istituzioni scolastiche e formative a livello regionale e nazionale.

Le certificazioni di competenza e le competenze descritte nel *Portfolio* concorrono alla composizione del *Libretto formativo del cittadino* di cui all'art. 2 del DLgs. n. 276/03, sulla base dei criteri e delle modalità definiti dalla normativa nazionale e regionale.

Le istituzioni devono garantire la registrazione delle competenze acquisite dagli alunni nei documenti di cui sopra.

1.1.2. funzioni e risorse professionali

Le istituzioni gestiscono il processo, attraverso la funzione di "*responsabile della certificazione delle competenze*". Il responsabile è individuato da parte dell'istituzione ed è garante del presidio dei diversi aspetti, sia di carattere *procedurale-organizzativo* e *valutativo*, sia relativi agli *standard professionali*; a tal fine può ricorrere all'apporto di *esperti* sia interni che esterni, in possesso di specifiche competenze.

1.2. esami e certificazioni finali

Per conseguire le certificazioni finali del sistema di Istruzione e Formazione Professionale è necessario superare l'esame conclusivo dei diversi relativi percorsi. All'esame sono ammessi gli studenti valutati positivamente nell'apposito scrutinio, sulla base dei crediti formativi e degli apprendimenti realizzati, anche in ambiti non formali ed informali.

L'esame conclusivo dei percorsi di IFP assume una configurazione coerente con le finalità e la metodologia propria dei percorsi di IFP delle presenti Indicazioni. Esso si svolge su prove organizzate - nell'ambito della propria autonomia - dalle commissioni interne delle Istituzioni formative e su prove predisposte e gestite dall'*Osservatorio regionale del sistema di istruzione, formazione e lavoro*, in relazione alle aree formative e sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del percorso in oggetto, comunque riferiti al *profilo educativo, culturale e professionale* del secondo ciclo di istruzione e formazione, nonché agli standard formativi minimi.

Le prove finali degli esami del secondo ciclo, relativamente ai percorsi di qualifica e di diploma, sono tre e corrispondono alle seguenti tipologie:

- a) prova *professionale*: consiste in una simulazione che garantisce la realizzazione di compiti relativi alla figura professionale specifica del corso;
- b) prova scritta *multidisciplinare*: ha l'obiettivo di valutare in quale misura gli allievi hanno raggiunto le competenze relative agli Standard Formativi Minimi;
- c) colloquio: costituisce elemento di valutazione relativamente alla consapevolezza dell'allievo rispetto al percorso educativo e formativo compiuto.

Per gli esami finali di allievi disabili, è consentita la predisposizione di prove personalizzate nei contenuti e nelle modalità di somministrazione, adeguate alle specifiche abilità/disabilità degli interessati.

Le certificazioni finali conseguite grazie al superamento dell'esame finale assumono valore di "credito", ai fini della loro spendibilità e dei passaggi presso il sistema liceale dell'Istruzione e presso l'Università.

Per la valutazione annuale e l'ammissione agli esami dei percorsi del secondo ciclo (DDIF) è necessaria la frequenza di almeno tre quarti della durata del percorso, esclusi gli eventuali crediti formativi.

Il valore del credito di ammissione sul punteggio finale non può superare il 30% dello stesso.

La Regione:

- adotta le modalità attuative, relativamente ai criteri di costruzione e valutazione delle prove, in rapporto al quadro degli OSA, ai criteri e alle modalità di ammissione dei candidati esterni, al rilascio delle certificazioni finali;
- istituisce un apposito elenco, anche su base provinciale, dei Presidenti;
- assicura la presenza nelle Commissioni di personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento e di esperti nel settore professionale di riferimento.

2. Riconoscimento dei crediti formativi

In caso di passaggio interno verticale o orizzontale o dal mondo del lavoro verso il sistema educativo, all'attribuzione del *valore del credito*, alla conseguente decisione in merito alla *personalizzazione / valorizzazione* delle acquisizioni e/o all'*inserimento* dell'allievo nel nuovo percorso, compresa la specifica determinazione dell'annualità di inserimento e dell'eventuale riduzione del percorso e/o predisposizione di misure di accompagnamento o compensazione, è preposta l'Istituzione ricevente. Tutte le Istituzioni formative del sistema di IFP sono conseguentemente tenute, oltre che alla certificazione delle competenze, anche al loro riconoscimento in ingresso ai percorsi in termini di credito formativo. La determinazione del credito relativamente all'anno di inserimento ha effetto per tutte le istituzioni formative del sistema. L'obbligo di riconoscimento e di attribuzione di valore si riferisce a tutte le certificazioni di competenze, acquisite sia nell'ambito formale, sia in quello dell'informale e non formale, nonché alle certificazioni e attestazioni rilasciate dai sistemi di provenienza ed alle autodichiarazioni. Tutti i giovani, siano essi in età di DDIF o meno, possono infatti accedere ai diversi anni dei percorsi di secondo ciclo di IFP, sulla base delle conoscenze, competenze e abilità acquisite non solo in percorsi di carattere formativo, ma anche nell'esercizio dell'apprendistato, per effetto di attività lavorative o per autoformazione.

Le Istituzioni formative procedono al riconoscimento del credito formativo ed alla sua relativa attribuzione di valore sulla base delle evidenze certificative e della documentazione prodotte e nel rispetto delle seguenti *condizioni e requisiti minimi*:

2.1. Commissioni

Il riconoscimento viene operato da apposite *Commissioni* costituite presso le *singole istituzioni formative* interessate o *reti* delle medesime istituzioni, di norma all'inizio di ciascun anno formativo e comunque ogniqualvolta sia richiesto, su domanda dei soggetti interessati.

2.2. requisiti minimi di processo e professionali

Le commissioni devono garantire quali *requisiti minimi di processo e professionali* la figura del *responsabile del riconoscimento* e dell'*esperto di processi formativi e valutativi*. Esse vengono designate dalle Istituzioni formative e possono avvalersi, variando la composizione della Commissione stessa ed in relazione alle valutazioni da effettuare, del contributo sia dei membri del team del percorso in ingresso, sia di esperti esterni del mondo del lavoro e della istruzione .

2.3. riconoscimento

Le Commissioni, sulla base della documentazione presentata dagli interessati e di eventuali ulteriori accertamenti, riconoscono le competenze acquisite in termini di credito formativo e lo determinano, individuando l'annualità di inserimento, le eventuali riduzioni in termini di percorso, le misure integrative e di accompagnamento.

La valutazione dei crediti va effettuata sulla base di criteri preventivamente adottati secondo procedure di trasparenza e leggibilità delle acquisizioni, in relazione agli obiettivi formativi del tipo di percorso in cui la persona chiede di essere inserita, con l'indicazione della necessità dell'eventuale integrazione della preparazione posseduta, da effettuarsi tramite modalità didattico-formative o azioni di accompagnamento tese a far ottenere il successo formativo.

Le Commissioni danno evidenza di tali elementi che consentono la tracciabilità del processo, rilasciando apposito *Attestato*, secondo il format del Modello C *dell'Accordo 28 ottobre 2004*.

In nessun caso una persona potrà ottenere crediti al punto da concludere anticipatamente il percorso di qualifica rispetto all'età minima standard.

E' possibile riconoscere al massimo crediti corrispondenti al 50% della durata temporale dell'annualità del percorso in ingresso.

2.4. Intese e criteri condivisi

Ai fini dei passaggi interni al sistema educativo di istruzione e formazione, le istituzioni formative possono determinare, con apposite *intese di rete*, i *criteri* e le *modalità* per la valutazione dei crediti formativi ed il riconoscimento del loro valore ai fini del passaggio dall'uno all'altro sistema.

A tale scopo le Istituzioni fanno riferimento a quanto definito a livello regionale, in applicazione dell'art. 6 dell'Accordo Territoriale RL –USR del 22 marzo 2006.

2.5. persone extra-DDIF

In ottemperanza a quanto previsto al punto 11 dell'Accordo siglato in CU in data 28 ottobre 2004, il riconoscimento degli apprendimenti e delle competenze acquisiti anche in contesti non formali ed informali deve essere effettuato secondo il citato *Modello C* anche per le persone che intendono accedere ai percorsi di istruzione e formazione professionale *non più soggette al DDIF e che abbiano compiuto i 18 anni*; in tale caso, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, la Commissione deve prevedere il *coinvolgimento di operatori o rappresentanti dei diversi sistemi* interessati (istruzione, formazione, lavoro) e l'attribuzione di valore anche alle autodichiarazioni, alle certificazioni e attestazioni rilasciate dai sistemi di provenienza.

REPERTORIO DELL'OFFERTA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

AREA PROFESSIONALE	QUALIFICA	INDIRIZZI di QUALIFICA	DIPLOMA	INDIRIZZI
Agricola	Operatore/trice agricolo/a	Addetto/a all'allevamento	Tecnico agricolo	
		Addetto/a al florovivaismo e giardinaggio		
		Addetto produzioni vitivinicole		
		Addetto alle produzioni agroindustriali		
Alimentare e della ristorazione	Operatore/trice dell'alimentazione	Addetto/a alla trasformazione degli alimenti	Tecnico alimentare	
	Operatore/trice della ristorazione	Addetto/a alla panificazione e pasticceria	Tecnico della ristorazione	
		Aiuto cuoco		
		Operatore/trice di sala e bar		
Arti ausiliarie delle professioni sanitarie			Tecnico Odontotecnico	
			Tecnico ottico	
Artigianato artistico	Operatore/trice dell'artigianato artistico	Addetto/a alla lavorazione dei metalli	Tecnico del restauro dei beni culturali	Beni culturali mobili ed immobili
		Addetto/a alla lavorazione materiali silicei	Tecnico dell'artigianato artistico	
		Addetto/a alla decorazione degli oggetti		
		Addetto alla lavorazione dei metalli nell'arte orafa		

		Intagliatore/trice e scultore/trice in legno		
Chimica e biologica	Operatore/trice chimico/a e biologico/a	Addetto/a alla lavorazione delle materie plastiche	Tecnico delle industrie chimiche	Chimica industriale Chimica tintoria
		Addetto/a alle produzioni biologiche	Tecnico delle industrie chimiche	Chimica alimentare e biologica
Commerciale e delle vendite	Operatore/trice commerciale	Addetto/a alle vendite	Tecnico commerciale e delle vendite	
Comunicazione e spettacolo	Operatore/trice della comunicazione audiovisiva	Addetto/a audio/video	Tecnico dell'industria audiovisiva	
Ecologica ambientale	Operatore/trice ambientale	Addetto ai servizi ecologici e ambientali	Tecnico ambientale	
Edile e del territorio	Operatore/trice edile	Addetto/a al recupero e al restauro edile	Tecnico edile	
		Cementista carpentiere		
		Muratore intonacatore		
		Piastrellista mosaicista		
		Stuccatore/trice decoratore/trice		
Elettrica elettronica	Operatore/trice elettrico/a e elettronico/a	Installatore manutentore impianti civili e industriali	Tecnico Elettronico	
		Installatore/manutentore elettronico in ambito informatico		
		Montatore manutentore elettromeccanico		
Estetica, sport e benessere	Operatore/trice per le cure estetiche	Acconciatore/trice	Tecnico delle cure estetiche	
		Estetista		
	Operatore dello sport e del tempo libero		Tecnico dello sport e del tempo libero	
Grafica e fotografia	Operatore/trice grafico/a	Addetto/a Prestampa	Tecnico multimediale	
		Legatoria/ cartotecnica		
		Stampa offset	Tecnico nelle arti grafiche	
		Fotografo		

Legno mobili e arredamento	Operatore/trice del legno	Addetto/a alle lavorazioni di falegnameria	Tecnico dell'arredamento Tecnico della lavorazione del legno	
		Liuteria		
Meccanica e metallurgica	Operatore/trice meccanico/a	Meccanico d'auto	Tecnico meccanico	Impiantista Sistemi energetici Meccanica auto
		Montatore-manutentore meccanico		
		Operatore/trice alle macchine utensili		
		Produzione lenti oftalmiche		
		Saldocarpentiere		
		Carrozziere		
		Armiere		
	Termoidraulico			
Servizi di impresa	Operatore/trice dei servizi di impresa		Tecnico dei servizi d'impresa	
	Addetto/a disegno tecnico CAD		Tecnico del disegno CAD	
Servizi socio-educativi	Operatore/trice dei servizi socio-educativi	Animatore di comunità	Tecnico dei servizi socio assistenziali	
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione	Operatore dei servizi informatici e della comunicazione	Sistemista e delle telecomunicazioni	Tecnico informatico	Sistemista e delle telecomunicazioni Analista programmatore gestionale
		Programmatore		
Tessile e moda	Operatore/trice dell'abbigliamento	Addetto/a alle confezioni industriali Sarto/a e modellista Tessitore/orditore	Tecnico dell'abbigliamento Tecnico tessile	
Trasporti	Operatore dei sistemi logistici		Tecnico dei sistemi logistici	
	Operatore dei sistemi aeroportuali		Tecnico dei sistemi aeroportuali	
Turistica	Operatore alberghiero		Tecnico dei servizi turistici	
	Operatore/trice turistico/a			